Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 15 Gennaio 2014

CIR14027
SM

Oggetto: Codice della strada. Avvio della nuova procedura di rinnovo della patente di guida.

Com'è noto, dal 9 Gennaio scorso è operativa la nuova procedura di rinnovo delle patenti di guida prevista dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 15 Novembre 2013 (vedi la circolare Conftrasporto NOR13348 dell'11 Dicembre u.s), che prevede la spedizione per posta assicurata del duplicato della patente in formato card con l'abbandono del tagliando adesivo.
La nuova procedura, che è in via di perfezionamento da parte del Dipartimento Trasporti del Ministero, prevede in sintesi:

- l'invio al domicilio del richiedente del duplicato della patente;
- in attesa di ottenere il duplicato della patente, la possibilità di guidare con la ricevuta rilasciata dal medico (o dalla commissione medica eventualmente competente) che ha eseguito la visita di controllo con esito positivo, fino al ricevimento di questo duplicato e, in ogni caso, per non più di 60 giorni.

I passaggi in cui si articola la procedura di rinnovo ed i compiti affidati al personale medico sono stati riepilogati dal Ministero con una circolare del 17 Dicembre (prot. 30855) che, peraltro, ha individuato alcuni casi che si aggiungono a quello espressamente previsto dall'art.1, comma 3 del citato D.M (domanda di rinnovo presentata prima di 4 mesi dalla data di scadenza della patente), nei quali la nuova procedura non è applicabile per cui il rinnovo dovrà essere fatto direttamente presso l'Ufficio della motorizzazione civile. In particolare si tratta:

- dei rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- dei rinnovi di validità di patente speciale, quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida;
- dei declassamenti di patente con contestuale conferma di validità.

Come previsto dal D.M. del 15 Novembre u.s, la procedura si articola:

- in una fase preliminare (che può essere svolta anche dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica, in quanto soggetti autorizzati ad accedere al sistema informatico della motorizzazione), diretta a verificare la rinnovabilità della patente con la nuove regole e che si completa con l'inserimento, nel sistema informatico della motorizzazione, dei dati relativi al titolare, degli estremi dei versamenti in c.c.p dei diritti dovuti, della foto ecc...;
- in una fase successiva di competenza esclusiva del medico (o della commissione medica) che, in caso di esito positivo della visita di controllo, si conclude con l'inserimento dei dati della predetta visita medica e con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente.

Il Ministero ha previsto anche una procedura di emergenza in caso di guasti al sistema informatico, utilizzabile soltanto se la conferma di validità della patente non è rinviabile ad altra data. Essa si svolge attraverso un operatore di call center del CED della motorizzazione (contattabile al numero 06.41739929 o via e mail all'indirizzo rinnovopatenti@mit.gov.it), il quale, dopo aver verificato la

rinnovabilità della patente in via informatica, rilascia all'interessato un numero di protocollo che coincide con la data della visita medica; a sua volta, il medico che ha eseguito il controllo dovrà completare la procedura entro 3 gg lavorativi dalla data di intervento del call center, rilasciando all'utente la ricevuta che gli permette di guidare fino al ricevimento della nuova patente (comunque per non più di 60 gg).

Se, entro 15 giorni dalla visita medica, l'interessato non riceve la patente all'indirizzo che ha specificato nella richiesta di rinnovo, può contattare il numero verde 80097416 per avere notizie sulla spedizione.

Riepiloghiamo infine i costi della procedura. Sono richiesti due versamenti in conto corrente postale:

1. sul c.c.p. n.4028, la tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 Agosto 1992, attualmente di € 16,00 a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente;
2. sul c.c.p n.9001, i diritti di motorizzazione di cui al punto 2, tabella 3 della Legge 870/1986, attualmente di €.9,00.

Le attestazioni di questi versamenti vanno esibite al momento di richiedere il rinnovo della patente. Per le visite effettuate in Sicilia va esibita soltanto l'attestazione dei diritti di motorizzazione mentre, per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si applica la disciplina in uso in tale Regione. Inoltre, è a carico del cittadino l'onere del recapito della nuova patente a mezzo posta assicurata, pari ad €. 6,86 da saldare al momento del recapito.

Per chi è interessato ad approfondire ulteriormente le nuove procedure, al link sotto indicato è disponibile il testo della circolare ministeriale del 17 Dicembre.

Cordiali saluti.